



Decreto Dirigenziale n. 85 del 06/10/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

DPR 128/59 - L.R. N. 54/85 E SMI - D.LGS N. 624/96 - PRAE. RIGETTO DELL'ISTANZA DEL 11/03/2011 PROT. REG. N. 198952 DI AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA MASSA ROCCIOSA AGGETTANTE PROSPICIENTE L'IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE SITO NELLA CAVA ALLA LOCALITA' TORREPALAZZO DEL COMUNE DI TORRECUSO - FG. 3 - PART.LLE N.18, N.25, N.129, N.130 E N.131DITTA FUSCO GIUSEPPE - C.F.: FSC GPP 67L15 L254A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che, con Decreto Dirigenziale n. 1163 del 15.05.2001, la Ditta Fusco Giuseppe è stata autorizzata ad eseguire il recupero ambientale della cava di calcare alla loc. Torrepalazzo del Comune di Torrecuso – fg. 3, p.lle n. 18, 25, 129,130, e 131;
- b. che, a seguito della mancata esecuzione dei lavori, è stato adottato il D.D. n. 93 del 18.07.2007 di estinzione per decadenza dell'autorizzazione al recupero ambientale;
- c. che, con istanza del 26.10.2010, la ditta Fusco ha segnalato uno stato di pericolo venutosi a creare lungo il costone roccioso prospiciente l'impianto di frantumazione presente in cava;
- d. che, in connessione a tale situazione, previo verifiche dirette in sito, è stata emanata, ai sensi delle norme sulla sicurezza, la disposizione n. 928812 del 19.11.2010, con cui è stata chiusa la cava e si è fatto divieto assoluto di accesso a persone e mezzi;
- e. che, con tale provvedimento, di fatto, è stato disposto il blocco delle attività legate all'impianto di frantumazione, ordinando, nel contempo, lo sgombrò dell'area da mezzi e cose eventualmente presenti, lo sbarramento dell'accesso e la verifica dell'intera recinzione del perimetro di cava nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 delle Norme di Attuazione del P.R.A.E.;
- f. che, avverso il citato atto, la ditta Fusco ha prodotto ricorso al TAR Campania, chiedendone l'annullamento previo sospensiva (rif. Reg. Ord. Cau. N. 171/2011);
- g. che il TAR Campania, con Ordinanza del 26.01.2011, depositata in segreteria il 27.01.2011, ha respinto la su indicata istanza cautelare;
- h. che, in merito alla generale attività dell'impianto, è stato, poi, avviato il procedimento amministrativo ad iniziativa d'Ufficio n. 127012 del 16.02.2011 conclusosi con l'emissione del D.D. n. 14 del 2.03.2011, concernente la chiusura dell'accesso in cava ed il divieto di utilizzo degli impianti ubicati nel suo perimetro;
- i. che la Ditta Fusco Giuseppe, con istanza del 11.03.2011 - prot. reg. n. 198952, in maniera autonoma, senza che questo Settore ne abbia fatto richiesta, ha trasmesso il progetto di messa in sicurezza del fronte di cava prospiciente l'impianto di frantumazione, chiedendone l'autorizzazione;
- j. che, a fronte di tale istanza, con nota n. 213884 del 16.03.2011 si è comunicato, ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 della legge n. 241/1990 e s. m. ed i., l'avvio del procedimento amministrativo;
- k. che la predetta Ditta, con nota del 31 marzo 2011 – prot. reg. n. 255343, senza aspettare i tempi di chiusura del procedimento amministrativo, invocando gli artt. 674, 24 e 28 del D.P.R. n. 128/59, ha comunicato di voler dar corso alle attività di messa in sicurezza essendo decorsi 20 giorni dalla presentazione del progetto;
- l. che, con diffida n. 280951 del 7.04.2011, si è posto il divieto a qualunque tipo di attività nell'ambito di cava. Difatti, il riferimento all'art. 674 è stato ritenuto inappropriato, in quanto pertinente a situazioni di pericolo in cave regolarmente in esercizio; analogamente, improprio è stato ritenuto il richiamo agli artt. 24 e 28 del citato D.P.R. n. 128/59;
- m. che, in data 09.05.2011, la Ditta ha proposto ricorso innanzi al TAR Campania Napoli avverso il D.D. n. 14/2011, chiedendone la sospensiva;
- n. che il TAR Campania, con Ordinanza n. 1044 del 22.06.2011, ha respinto anche questa istanza cautelare, ritenendo, tra l'altro, che la chiusura della cava fosse la misura idonea a prevenire il pericolo per cose e persone;
- o. che, intanto, con nota prot. reg. n. 448743 del 08.06.2011, si è data comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e smi, all'accoglimento dell'istanza di messa in sicurezza del fronte di cava prospiciente l'impianto di frantumazione;
- p. che la Ditta Fusco, a seguito della predetta comunicazione, ha fatto pervenire in data 17.06.2011 - prot. reg. n. 483008 del 20.06.2011 chiarimenti ed osservazioni, cui questo Settore ha replicato con l'ulteriore comunicazione di motivi aggiuntivi ostativi prot. 540283 del 11.07.2011 rimasta priva di riscontro.

RILEVATO:

- a. che lo "status" amministrativo della cava è quello di "cava chiusa", per la quale nessuna attività è consentita, sia connessa all'impianto, sia di "messa in sicurezza";
- b. che il predetto assunto discende dai seguenti provvedimenti:

- b.1. - D.D. n. 93 del 18.07.2007 di estinzione per decadenza dell'autorizzazione n. 1163 del 15.05.2001 adottato a seguito della mancata esecuzione del recupero ambientale;
- b.2. - disposizione n. 928812 del 19.11.2010, con cui è stata chiusa la cava e si è fatto divieto assoluto di accesso a persone e mezzi; avverso il citato atto è stato prodotto ricorso al TAR Campania, respinto con Ordinanza n. 171 del 26.01.2011;
- b.3. - D.D. n. 14 del 2.03.2011, concernente la chiusura dell'accesso in cava ed il divieto di utilizzo degli impianti ubicati nel suo perimetro; avverso il citato atto è stato prodotto ricorso al TAR Campania, respinto con Ordinanza n. 1044 del 22.06.2011.

CONSIDERATO:

- a. che il TAR Campania, con l'Ordinanza n. 171/2011, a base della decisione di rigetto dell'istanza cautelare, finalizzata alla riattivazione dell'impianto, ha considerato che *"la cava in questione è priva di autorizzazione sia per l'attività estrattiva che per il recupero ambientale ed inoltre che la situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (posta a fondamento dell'impugnato provvedimento) è riconosciuta ed ammessa dallo stesso ricorrente..."*;
- b. che, pertanto, i magistrati del TAR, non vigendo alcuna autorizzazione ed essendo di fatto la "cava chiusa", hanno ritenuto che nessuna attività fosse consentita, ivi comprese quelle dell'impianto di frantumazione e della "messa in sicurezza";
- c. che, con l'Ordinanza n. 1044 del 22.06.2011, il TAR ha ritenuto la chiusura della cava misura idonea a prevenire il pericolo per persone e cose, avvalorando, di fatto, i provvedimenti emessi in precedenza dall'Ufficio;
- d. che, per quanto attiene al fronte sud-est di cava, oggetto dell'istanza di messa in sicurezza, con sopralluogo del 20.07.2011 prot. reg. n. 571506, è stato accertato che la situazione risulta immutata rispetto alle precedenti attività di verifica.

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria espletata da questo Ufficio prot. reg. n. 753959 del 6/10/2011;
- b. della nota prot. 754044 del 6/10/2011 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità.

RITENUTO:

- a. che alla luce dei provvedimenti adottati, vigenti anche in forza dei pronunciamenti degli organi giurisdizionali, e delle verifiche tecniche eseguite, non può svolgersi alcuna attività di cava ivi comprese quelle connesse alla "messa in sicurezza".

VISTO:

- a. il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- b. la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m. ed i.;
- c. la L. 241/90 e s.m. ed i.;
- d. il D. Lgs n. 624/96;
- e. l'art. 4 del D Lgs. n. 165/2001;
- f. il P.R.A.E.;
- g. il parere n. 531430 del 20.06.2008 del Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura regionale;
- h. la Direttiva del Settore Cave di Napoli n. 40166 del 16.01.2009;
- i. l'Ordinanza TAR Campania n.171 del 26.1.2011;
- j. l'Ordinanza TAR Campania n.1044 del 22.06.2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelle e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95, al sig. FUSCO Giuseppe nato a Torrecuso (BN) il 15.07.1967 ed ivi residente alla contrada Torrepalazzo n. 19, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima Ditta, il rigetto dell'istanza presentata in data 11/03/2011 - prot. reg. n. 198952 di autorizzazione al progetto di messa in sicurezza

di una massa rocciosa aggettante prospiciente l'impianto di frantumazione sito nella cava alla località Torrepalazzo del Comune di Torrecuso - Fg. 3 – part.lla n.18, n.25, n.129, n.130 e n.131.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.1.1. All'Assessore ai LL.PP. e Cave;
 - 1.1.2. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP.;
 - 1.1.3. Alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.4. Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.5. Al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.
 - 1.1.6. Alla Regione Campania - Settore Cave – Napoli;
 - 1.1.7. Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento;
 - 1.1.8. Al Settore Tutela dell'Ambiente – Benevento.
 - 1.2. per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.2.1. Al Comune di Torrecuso;
 - 1.2.2. Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Benevento;
 - 1.2.3. Al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Torrecuso;
 - 1.2.4. Alla Comunità Montana del Taburno;
 - 1.2.5. All'Amministrazione Provinciale di Benevento;
 - 1.2.6. Al Comando Carabinieri Stazione di Paupisi.
 - 1.3. Al Comune di Torrecuso per la notifica alla Ditta Fusco Giuseppe nato a Torrecuso il 15/07/1967 ed ivi residente alla Contrada Torrepalazzo n. 19.

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e s.m. ed i., potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio